

Codice A1715A

D.D. 29 aprile 2022, n. 350

Azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella" (VC). Presa d'atto di rinuncia alla concessione.



ATTO DD 350/A1700A/2022

DEL 29/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella" (VC). Presa d'atto di rinuncia alla concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 48 del 22.02.1999 con la quale si è approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Cigliano" nell'azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella", pari ad ettari 1000, ubicata nei Comuni di Cigliano, Moncrivello e Saluggia e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli e il rilascio della concessione fino al 31.1.2005, a favore del Sig. REGIS Stefano;

vista la determinazione dirigenziale n. 88 del 01.04.1999 con la quale si è istituita la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ettari 30;

vista la determinazione dirigenziale n. 125 del 16.06.2005 con la quale sono state rinnovate la concessione aziendale e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C fino al 31.01.2009 ed è stato preso atto della nomina a direttore concessionario del signor Umberto PASTERIS in sostituzione del signor Stefano REGIS, dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 20 del 26/01/2009 con la quale sono state rinnovate fino al 31.01.2018 la concessione dell'azienda per una superficie di 1.000 ettari e, contestualmente, la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo C;

vista la determinazione dirigenziale n. 431 del 21.04.2010 con la quale è stata autorizzata la riduzione della 'superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Pavoncella" nel territorio della provincia di Vercelli, pari ad ettari 404.14 ricadente nei comuni di Cigliano e di Moncrivello, per una superficie totale risultante di ettari 595.86;

vista la determinazione dirigenziale n. 760 del 12.09.2014 con la quale è stata autorizzato l'ampliamento della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, da ettari 70 ad ettari 152,5;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 1048 del 25.10.2017 con la quale è stata rinnovata fino al 31.01.2027 la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Pavoncella e la zona di addestramento e allenamento cani di tipo C);

vista l'istanza prot. n. 1187 del 18.01.2022 con la quale il Concessionario Umberto PASTERIS comunica le proprie dimissioni e chiede la presa d'atto della rinuncia alla concessione di azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella";

vista la successiva istanza prot. n. 9913 del 21.4.2022, con la quale il Presidente del Consorzio Corgnati Giovanni dichiara la chiusura dell'attività dell'azienda agri-turistico-venatoria, come da verbale di assemblea allegata alla citata nota;

considerato che, ai sensi dell'articolo 28 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvede l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o il Comprensorio Alpino (C.A.) competente per territorio;

ritenuto, pertanto, di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Pavoncella";

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii.;

ritenuto pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni" e s.m.i.;

- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.

determina

- di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Pavoncella" ricadente nei comuni di Cigliano e di Moncrivello, nel territorio della Provincia di Vercelli, per una superficie totale risultante di ettari 595.86.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale; in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. o il C.A. competente per territorio ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla provincia ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione verrà trasmessa al Presidente del Consorzio, alla Provincia di Vercelli, all'A.T.C. competente per territorio e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco